

## COMMERCIO ELETTRONICO DI BENI

### SINTESI CON SCHEMI RIASSUNTIVI AI FINI IVA

a cura di Marco Righetti e Camilla Tacconi

#### **DEFINIZIONE**

Il commercio on-line, disciplinato dal D.Lgs. 114/1998, si può definire come quell'attività commerciale svolta in forma elettronica relativa a beni materiali e beni immateriali o digitalizzati.


E' possibile distinguere tra:

a) **E-commerce indiretto:**

è quello relativo alla vendita di beni materiali in cui la cessione del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre, la consegna fisica del bene avviene attraverso canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere, ...). Il pagamento può avvenire sia all'ordine mediante sistemi elettronici quali le carte di credito o altri mezzi di pagamento elettronico (poste-pay, ...) oppure alla consegna (contrassegno, ...).

b) **E-commerce diretto:**

è quello in cui sia la cessione che la consegna del bene avvengono per via telematica, quindi, la transazione si conclude direttamente in rete. Riguarda beni immateriali (es: software).



#### **ATTIVITA' CONTINUATIVA O OCCASIONALE**

Il commercio on-line, come le altre attività commerciali, può essere svolto in via abituale o occasionale.

**E-commerce abituale:** si rientra nell'attività d'impresa; va aperta la Partita Iva ed effettuati gli adempimenti amministrativi di cui al paragrafo seguente.

**E-commerce occasionale:** non c'è l'obbligo di aprire la Partita Iva e non vanno

effettuati adempimenti amministrativi. I redditi vanno dichiarati nel quadro RL ("redditi diversi"), come le altre attività di tipo occasionale. Non sono dovute l'Iva né contributi Inps.

La distinzione tra attività abituale ed occasionale soggiace alle normali regole previste per qualsiasi altro tipo di attività commerciale (va posta attenzione al numero delle transazioni, ai volumi – specie ai fini Inps, alla presenza di altre attività svolte in modo continuativo, ecc...)

## REGIME IVA E COMMERCE INDIRETTO

E-COMMERCE INDIRETTO EFFETTUATO DA SOGGETTO IVA ITALIANO			
	Acquirente		Applicazione dell'Iva e Adempimenti del cedente
1)	Italiano	Privato	Iva italiana Equiparate alle vendite per corrispondenza
		Soggetto Iva	Iva italiana Equiparate alle vendite per corrispondenza
2)	Comunitario Privato (o sogg. passivo Iva non iscritto al Vies)	importo complessivo cessioni fino a € 100.000,00 o fino alla minor soglia indicata per singolo Paese	Iva italiana Fattura con Iva italiana
		importo complessivo delle cessioni > di € 100.000,00 o alla minor soglia indicata per singolo Paese	Iva del Paese dell'acquirente Fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 + nomina rappresentante fiscale
3)	Comunitario soggetto passivo Iva iscritto al Vies		Iva del Paese dell'acquirente Fattura non imponibile art. 41 DL 331/93
4)	Extracomunitario	Privato cittadino	Iva del Paese dell'acquirente Fattura non imponibile art. 8 DPR 633/72
		Soggetto passivo Iva	Iva del Paese dell'acquirente Fattura non imponibile art. 8 DPR 633/72

Le operazioni indicate nella tabella al **punto 1)** sono OPERAZIONI INTERNE. Ai fini Iva, il commercio elettronico indiretto segue la disciplina delle vendite per corrispondenza e, pertanto, non deve essere emessa fattura - salvo che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione - né sussiste l'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale. I corrispettivi delle vendite, tuttavia, devono essere annotati nel registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972). In caso di restituzione della merce, invece, l'Agenzia delle Entrate osserva che la variazione in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972) concerne esclusivamente le operazioni documentate con fattura, mentre per le cessioni effettuate senza certificazione fiscale occorre rinviare ai chiarimenti resi in via di prassi per la procedura di reso dei beni documentati con

scontrino o ricevuta fiscale. A tal proposito, si ricorda che l'Agenzia ha precisato più volte che la procedura di reso deve consentire all'Amministrazione finanziaria, in fase di controllo, di ricostruire la vicenda della singola operazione economica e di risalire al titolo di acquisto originario che consente di conoscere il come, dove e quando dell'operazione di vendita oggetto di rettifica (R.A.E. 274/2009).

Si fa presente che, pur non essendo obbligatorio, il cedente può sempre optare autonomamente per l'emissione della fattura per ogni singola operazione (talvolta tale procedura è adottata per fornire la garanzia del prodotto ceduto al cliente).

Le aliquote applicabili alle cessioni sono quelle ordinariamente previste per le vendite con canali tradizionali (4%, 10%, 21%).

Le operazioni indicate al **punto 2)** sono qualificate come **CESSIONE A PRIVATI SENZA PARTITA IVA IN PAESI UE**: in questo caso è opportuno classificarle a seconda dell'ammontare delle vendite:

- se < o uguali a € 100.000,00, il venditore italiano è tenuto ad assoggettare ad Iva italiana la transazione;

- se > di € 100.000,00, il venditore è invece tenuto ad applicare l'Iva dell'acquirente e deve nominare un rappresentante fiscale presso il Paese dell'acquirente (oppure indentificarsi direttamente nel Paese di destinazione aprendo una propria posizione Iva in loco). La vendita diventa non imponibile Iva ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993. Sarà poi il rappresentante fiscale a fatturare al committente privato con aliquota Iva del Paese comunitario.

Il regime di imponibilità nel Paese dell'acquirente può sempre essere adottato anche se la soglia non viene superata (vale il comportamento concludente; l'opzione va confermata, per ogni singolo Paese per la quale è effettuata, nella dichiarazione Iva al quadro VO).

Per quanto riguarda i limiti in vigore nei vari Paesi dell'Ue occorre fare riferimento alle vendite annuali verso ciascun Paese.

Il **punto 3)** evidenzia le **CESSIONE A SOGGETTI COMUNITARI CON PARTITA IVA**: in questo caso, l'operazione è non imponibile ai sensi dell'art. 41, D.L. 331/1993; l'acquirente comunitario procederà ad emettere autofattura con l'aliquota Iva del Paese di destinazione. Va compilato il modello Intrastat.

Sia per le operazioni di cui al punto 2) che per quelle di cui al punto 3) va richiesta, da parte del cedente, l'iscrizione al Vies.

Il **punto 4)** riguarda le **CESSIONI EXTRACOMUNITARIE (ESPORTAZIONI)**: in questo caso, le operazioni, anche se la cessione di beni materiali avviene via web, subiscono l'imposta nel Paese di destinazione, e, essendo prive del requisito di territorialità, sono non imponibili Iva in virtù dell'art.8, D.P.R. 633/1972. Va emessa la fattura immediata e l'operazione soggiace agli adempimenti doganali.

E-COMMERCE INDIRETTO EFFETTUATO DA SOGGETTO ESTERO COMUNITARIO			
	Acquirente		Applicazione dell'Iva e Adempimenti del cedente
5)	Comunitario Privato (o sogg. passivo Iva non iscritto al Vies)	importo complessivo cessioni fino a € 35.000,00 in mancanza di opzione *	Iva estera
		importo complessivo delle cessioni > a € 35.000,00 o in caso di opzione *	Iva italiana Il cedente deve nominare rappresentante fiscale in Italia o identificarsi ai fini Iva in Italia
5)	Italiano soggetto passivo Iva iscritto al Vies		Iva del Paese dell'acquirente L'acquirente Italiano deve integrare la fattura come per gli altri acquisti intracomunitari

L'acquisto da parte di soggetti Iva va comunicato nel modello Intrastat come avviene gli altri acquisti intracomunitari di beni.

\* Opzione: il cedente può sempre optare per l'applicazione dell'Iva nel Paese di destinazione.

E-COMMERCE INDIRETTO EFFETTUATO DA SOGGETTO ESTERO EXTRA-COMUNITARIO			
	Acquirente		Applicazione dell'Iva e Adempimenti del cedente
6	Italiano	Privato	Iva italiana Equiparate alle importazioni
		Soggetto Iva	Iva italiana Equiparate alle importazioni

Le importazioni a mezzo posta soggiacciono alle ordinarie procedure doganali presso gli uffici postali.

Sono esonerati da dazi i piccoli pacchetti (inferiori a determinate soglie).

## ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Chi intende aprire un'attività abituale di commercio elettronico deve aprire la Partita Iva e presentare, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività produttiva ad effetto immediato) al Comune in cui l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. Va compilato il Modello A (forma speciale di vendita).

Nella comunicazione devono essere indicati solo i requisiti morali (non aver avuto condanne penali), se si tratta della vendita di beni non alimentari.

In caso di cessione al dettaglio di beni di genere alimentare sono previsti, in aggiunta,

anche quelli professionali.

Trascorsi i 30 giorni dalla data della comunicazione (vale il principio del silenzio-assenso) l'operatività si avrà automaticamente.

Va inoltre aperta una posizione Inps commercianti.

In caso di utilizzo di un proprio sito internet relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, sulla home-page dello stesso va indicato il numero di partita Iva (R.A.E. n. 60 del 16/05/2006).

Le società di capitali devono riportare anche le informazioni legali (sede, numero iscrizione, ufficio Registro imprese).

16 ottobre 2013

Marco Righetti e Camilla Tacconi